

L' infermiere di ELISOCCORSO in Valle d'Aosta

un progetto sperimentale
di autonomia infermieristica che
parte nell'estate del 2013

Sierra Alfa 2

- . PILOTA
- . SPECIALISTA
- . 2 T.E. (Guide Alpine)
- . INFERMIERE

Formazione obbligatoria in equipe estiva e
invernale

obiettivo :

Acquisire competenze previste per il ruolo e
migliorare la sinergia nell'equipe di soccorso

Ruolo dell'infermiere in elisoccorso

Agisce in autonomia sulla base di protocolli operativi condivisi e validati dal Direttore della struttura complessa.

Ruolo dell'infermiere in elisoccorso

PROTOCOLLI :


1. arresto cardiaco adulti
2. trauma
3. arresto cardiaco nel bambino
4. convulsioni
5. alterazioni stato di coscienza o coma in assenza di trauma
6. crisi anafilattica
7. insufficienza respiratoria
8. dolore
9. dolore toracico
10. shock emorragico

Ruolo dell'infermiere in elisoccorso

L'autonomia operativa dell'infermiere sul target è disciplinata dalla

FLOW CHART GENERALE

FLOW-CHART DI GESTIONE GENERALE



*Flow chart validate: sia quelle validate a livello di Azienda USL/SSCC che quelle derivanti da Corsi riconosciuti dall' Azienda e seguiti con successo dai singoli operatori.



L'INFERMIERE DI ELISOCCORSO DEVE POSSEDERE:

- .CAPACITA OPERATIVE SU TERRENO OSTILE
- .CONOSCENZE ALPINISTICHE DI BASE
- .CONOSCENZA DELLE TECNICHE DI RICERCA IN VALANGA
- .CAPACITA OPERATIVE IN AMBIENTE MONTANO

- .COMPETENZE CLINICHE AVANZATE PER AFFRONTARE SITUAZIONI DI EMERGENZA/URGENZA
- .CAPACITA DI GESTIONE DEL PAZIENTE CRITICO ADULTO/PEDIATRICO



DIFFICOLTA'

**DIFFICOLTA' A CONFRONTARSI CON
COMPONENTI DELL'EQUIPE NON TUTTI
SANITARI**

**MANOVRE COMPLICATE DALLE
CONDIZIONI METEO AMBIENTALI
IN CUI SI OPERA**

**L'INTESA DELL'EQUIPE DI SOCCORSO E'
ANCORA IN UNA FASE EVOLUTIVA**

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1)
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2)
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941)
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

Torna all'inizio